

Repertorio n. 201.119 =

Raccolta n. 39.904 =

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno **duemilaquattordici**, il **primo luglio**.

In **Caserta** e nella sede del Consorzio alla **via Paul Harris**,
ex via Lamberti.

Si E' Riunita

l'Assemblea del

"CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO"

con sede in **Caserta** alla **via Lamberti, Fabb. A4 2P A4, ex a-**
rea Saint Gobain, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Caserta **00100070614**, iscritta nel
Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A. di Ca-
serta al n. **185539** per discutere e deliberare, per la parte
straordinaria, sul seguente

ordine del giorno

* approvazione Statuto.

Innanzi a me **Avv. dr. VINCENZO di CAPRIO** fu Notar Onofrio,
Notaio in Caserta, iscritto al ruolo del distretto Notarile
di Santa Maria Capua Vetere

E' P r e s e n t e

L'ARCO Giancarlo, nato a Santa Maria Capua Vetere il ventidue
dicembre 1970, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, cittadino Italiano, della personale identità del quale

io Notaio sono certo.

Lo stesso assume, su unanime designazione dell'Assemblea ed a norma dello Statuto sociale vigente, la Presidenza dell'Assemblea.

D a c o n t o

= **CHE** l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi del vigente Statuto consortile, a mezzo raccomandate spedite ai soci dall'Ufficio Postale di Caserta il 11-6-2014 protocollo Generale 8192;

= **CHE** la stessa è validamente costituita per la presenza della maggioranza degli Enti Consorziati, essendo presenti: ventidue soci su quaranta, per un totale di 269 (duecentosessantatré) su 493 (quattrocentonovantatré) giusto il Foglio delle Presenze che a quest'atto si allega sotto la lettera **" A "** per farne parte integrante e sostanziale;

= **CHE** per l'**Organo Amministrativo** sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione *Pasquale Di Biase* dichiarante ed i Consiglieri *Carmin Palmieri; Francesco Cervo; Felice Del Monaco*; che per o Revisori sono presenti tutti.

Aprè la discussione, al termine della discussione della parte ordinaria, sul punto all'ordine del giorno, giacchè nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento posto in discussione, dichiarando altresì di aver verificata la regolarità della costituzione e accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

E s p o n e

che il Consorzio intende modificare lo Statuto consortile adottando un nuovo testo composto di **trentacinque** articoli, dei quali assicura che l'Assemblea è a perfetta conoscenza.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, quanto proposto.

L'Assemblea, all'unanimità, peralzata di mano (favorevoli, contrari ed astenuti),

d e l i b e r a

* di modificare lo Statuto consortile come proposto e che a quest'atto si allega sotto la lettera "**B**", per farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Le spese di quest'atto sono a carico della Società e degli Enti consorziati, solidalmente ed indivisibilmente.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto alla presenza del costituito, che con me si firma e che mi dispensa dal leggere quanto allegato, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Consta, oltre i **due allegati**, di **due fogli**, in parte manoscritti da me Notaio ed in parte scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia per **cinque facciate** e del tutto ho dato lettura chiara al costituito che, a mia richiesta, lo approva.

Atto sottoscritto alle **ore undici e quaranta minuti**.

Firmati:

L'ARCO Giancarlo

Vincenzo di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

PRESENZE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 01.07.2014 ORE 10.00 in 2^a convocazione

Allegato A
39904

Enti aderenti	Valore quota	Rappresentante Cognome e nome	FIRMA	presenti quote	assenti quote	a Flaccolta n	
						Sind.	Deleg.
1 PROVINCIA -CASERTA	115	ROCCO GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>				X
2 ALIFE	11	GIANNARDO L'ARCO	<i>[Signature]</i>				
3 BAIJA E LATINA	4						
4 BELLONA	8						
5 CAIAZZO	9	GIACQUINO GIUSTINO	<i>[Signature]</i>				X
6 CALVI RISORTA	9						
7 CAPODRISE	10	ARGENZIANO GAETANO	<i>[Signature]</i>				X
8 CARINARO	9	DELL'APROVETOLA MARIANNA	<i>[Signature]</i>			X	
9 CASALUCE	14						
10 CASAPESENNA	11	MARCELO DE ROSA	<i>[Signature]</i>			X	
11 CASTEL CAMPAGNANO	3	MUNNO LUIGI	<i>[Signature]</i>				X
12 CIORLANO	1	VINCENZO CARPELLO	<i>[Signature]</i>				X
13 CONCA CAMPANIA	3						
14 CURTI	10	GABBARIELLA ENZO	<i>[Signature]</i>				X
15 FALCIANO DEL MASSICO	7						
16 FORMICOLA	2						
17 FRANCOLISE	8	ANTONIO ANTONIO	<i>[Signature]</i>				X
18 FRIGNANO	14						
19 GIANO VETUSTO	1						
20 GRAZZANISE	11						
21 MACERATA CAMPANIA	14	MUNNO LUIGI	<i>[Signature]</i>			X	
22 MARCIANISE	57						
23 MONDRAGONE	36						
24 ORTA DI ATELLA	18						
25 PASTORANO	4						
26 PIANA DI MONTEVERNA	4	GIACQUINO GIUSTINO	<i>[Signature]</i>				X
27 PIETRAVAIRANO	5						
28 PONTELATONE	3						
29 PORTICO	9	MASSARO GERARDO	<i>[Signature]</i>			X	X
30 RAVISCANINA	2	MASSA NAPOLETANO	<i>[Signature]</i>			X	X
31 RECALE	10	ORBALLO CORRADO	<i>[Signature]</i>				X
32 ROCCAMONFINA	6	DI BIASIO ITALO	<i>[Signature]</i>				X
33 ROCCHETTA E CROCE	1	GIANNANTONIO L'ARCO	<i>[Signature]</i>				X
34 S. MARCELLINO	18	CERVO FRANCO	<i>[Signature]</i>				X
35 S. MARIA LA FOSSA	4	MUNNO LUIGI	<i>[Signature]</i>				X
36 S. ARPINO	19						
37 TORA E PICCILLI	2	DI MARCO DOMENICO	<i>[Signature]</i>				X
38 VAIRANO PATENORA	9	ZANFAGNA MARCO	<i>[Signature]</i>				X
39 VALLE AGRICOLA	3	CARPELLO VINCENZO	<i>[Signature]</i>				X
40 VILLA DI BRIANO	9						
TOTALI	493			0	0	0	0

Inizio 252 quote
20 Com. → 269 quote
32 Enti



Allegato " B " a Raccolta n. 39.904 =

S T A T U T O

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

Tra i Comuni di cui all'allegato "A" del presente Statuto e la Provincia di Caserta, è costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), un Consorzio per la gestione del servizio idrico integrato.

2. Il Consorzio, denominato

"CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO"

(in sigla CITL), è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale.

Art. 2 - Scopi e finalità del Consorzio

1. Il Consorzio è costituito per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti consorziati e dei cittadini, delle aziende e degli altri utenti del territorio della Provincia di Caserta e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e di vigilanza, relativamente all'assunzione diretta e relativa gestione dei seguenti servizi pubblici:

a) captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione di acqua per usi potabili e per usi diversi;

b) raccolta, trattamento, depurazione, ri-uso e scarico delle acque reflue;

c) servizi di fognatura;

d) attività connesse ed accessorie;

e) utilizzo delle risorse idriche secondo criteri finalizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse stesse (art. 1, c. 2 e 3, L. 5 gennaio 1994, n. 36 - disposizioni in materia di risorse idriche);

f) garanzie di informazione agli utenti relative ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate (art. 23 c. 2, L. 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche);

g) verifiche, svolte con un adeguato servizio di controllo territoriale gestito direttamente dal Consorzio o tramite convenzione, che assicurino la fornitura di acqua di buona qualità, non contaminata non solo dagli agenti inquinanti tradizionali delle falde, ma anche dalla presenza di sostanze dannose per la salute di carattere eccezionale o di recente scoperta;

h) il Consorzio potrà estendere la propria attività ad altri servizi connessi o accessori.

2. Il Consorzio potrà inoltre:

a) costituire o partecipare ad Enti e/o società a capitale pubblico, e/o a capitale misto, pubblico e privato, per la gestione delle attività predette e/o connesse e/o accessorie ai servizi sopra indicati;

b) partecipare ad Enti e/o società che abbiano fini connessi

o accessori con quelli del Consorzio;

c) il Consorzio potrà svolgere tutti i servizi precedentemente indicati anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici o privati.

3. I Comuni possono provvedere all'affidamento mediante convenzione di attività connesse o accessorie alle precedenti.

4. Per il conseguimento dei suoi scopi il Consorzio avrà in dotazione, locazione o comodato dai singoli Comuni partecipanti gli impianti e le reti di distribuzione di acqua, convogliamento e depurazione acque reflue che siano o saranno realizzati nei singoli Comuni.

5. Il Consorzio acquisisce la proprietà degli impianti e delle reti che, durante il suo funzionamento, costruirà direttamente per il conseguimento degli scopi consortili.

6. Inoltre, il Consorzio ha lo scopo di adottare, previa intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati al Consorzio, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.

7. L'attività del Consorzio è orientata al conseguimento delle seguenti finalità:

a) affermare il principio della separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;

b) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, con il progressivo superamento di eventuali disomogeneità in termini di dotazioni infrastrutturali, di consumi, di tariffe e di servizi forniti;

c) affidare l'attività gestionale dei servizi ad imprese industriali che assicurino la massima efficienza, efficacia ed economicità in un contesto di progressiva liberalizzazione e concorrenzialità nel segmento dei servizi pubblici economici;

d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi per tutti i Consorziati, fondate sul principio "solidaristico" fra gli Enti consorziati;

e) favorire la coerenza tra le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e provinciale di settore, perseguendo, nell'organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio degli Enti consorziati;

f) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori in particolare, attraverso un sistema certo di costi e tariffe improntato a criteri di equità e di massima trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione delle tariffe;

g) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;

h) definire una pianificazione degli investimenti, che assicuri anche nel medio e lungo termine elevati livelli qualita-

tivi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema locale;

i) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od organizzati in forme di rappresentanza collettiva, favorendone la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della popolazione;

j) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;

k) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla Comunità locale.

I suddetti servizi ed attività formano oggetto del Consorzio nel loro ciclo completo, dalla progettazione alla costruzione degli impianti, alla gestione ed esercizio degli stessi.

Restano in capo agli Enti medesimi le competenze autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.

Art. 3 - Enti partecipanti e quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono determinate facendo riferimento all'ultimo censimento della popolazione residente nei Comuni consorziati, pubblicato dall'ISTAT ed espresso in millesimi.

La Provincia di Caserta ha come una quota millesimale pari al doppio di quella del Comune con la maggiore popolazione residente riferita all'ultimo censimento (per le quote di partecipazione si rinvia all'allegato "A").

2. Le quote di partecipazione degli Enti consorziati saranno aggiornate entro 3 (tre) mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.

3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, siano affidate al Consorzio le funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate con riferimento ad essi specifiche quote di partecipazione, limitatamente agli Enti che hanno provveduto all'affidamento ed alla Provincia.

4. Le quote di partecipazione potranno essere modificate a seguito della variazione dell'assetto della partecipazione consortile di enti e solo previa deliberazione approvata con le modalità previste per le modifiche statutarie di cui all'art. 6.

5. Alla quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, corrispondono:

a) La quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;

b) La quota con la quale l'ente partecipa all'eventuale registrazione degli utili o concorre alla copertura delle eventuali perdite di gestione.

Art. 4 - Durata del Consorzio

1. La durata del Consorzio è fissata fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta** e, in ogni caso, fino all'esaurimento del proprio scopo.

2. La durata indicata al comma 1 potrà essere prorogata con

decisione assunta dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 6 del presente statuto per le sue modificazioni.

3. Il Consorzio può essere sciolto anticipatamente rispetto a quanto stabilito ai commi precedenti con decisione assunta dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art 6 del presente statuto per le sue modificazioni.

4. Contestualmente alla decisione di sciogliere il Consorzio, si attiva la procedura di scioglimento prevista dal successivo art. 33, dove vengono stabilite le modalità di liquidazione dell'Ente.

Art. 5 - Modifica della compagine consortile

La compagine consortile del Consorzio può subire modificazioni a seguito dell'ingresso o del recesso di uno o più Enti che risultino avere interessi comuni con gli Enti Consorziati.

2. La deliberazione di modificazione della compagine consortile viene assunta dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. Nella stessa seduta l'assemblea stabilisce la data di decorrenza del nuovo assetto

3. La domanda di ammissione e la deliberazione dell'Assemblea sono comunicate a tutti gli Enti interessati.

4. La partecipazione al Consorzio non comporta per i Comuni aderenti l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi pubblici locali individuati fra gli scopi del Consorzio stesso.

5. La deliberazione assembleare prevista al comma 2 del presente articolo, con la quale viene approvata l'adesione di un Ente locale, stabilisce anche l'entità della quota consortile che questi è tenuto a versare, ordinariamente calcolata in proporzione alla prevista quota di partecipazione e con riferimento al capitale di dotazione risultante dall'ultimo bilancio approvato.

6. Il recesso di uno o più Enti consorziati è regolamentato dall'art. 31 del presente Statuto.

Art. 6 - Modificazioni allo Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi di tutte le quote consortili. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, in seconda convocazione, e lo statuto è approvato se ottiene il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 7 - Sede legale

1. Il Consorzio ha sede legale nel capoluogo di Provincia e può dotarsi di una o più sedi operative.

2. Il Consorzio può anche aprire, per dimostrate ragioni di efficienza ed efficacia, uffici decentrati e sedi distaccate

all'interno della provincia.

Art. 8 - Servizi locali affidati al Consorzio

1. Il Consorzio svolge le funzioni amministrative e di regolazione relative alle attività indicate al precedente articolo 2) ed al successivo articolo 9).

2, L'Assemblea, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, potrà affidare al Consorzio le funzioni amministrative di altri servizi a carattere economico ed imprenditoriale diversi da quelli indicati al precedente articolo 2) ed al successivo articolo 9).

3. Contestualmente alla decisione di affidare al Consorzio le competenze relative ai nuovi servizi, l'Assemblea determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

4. In relazione all'affidamento al Consorzio di funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate delle quote di partecipazione limitatamente ai Comuni interessati ed alla Provincia.

5. Ad esclusione dei servizi indicati agli articoli 2 e 9 del presente statuto, l'Assemblea può decidere, con la medesima modalità prevista al comma 2 del presente articolo, la revoca dei servizi affidati al Consorzio.

Art. 9 - Competenze del Consorzio

1. Il Consorzio esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad esso assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con eventuali terzi gestori.

2. Competono, in particolare, al Consorzio le funzioni di seguito elencate:

a) determinazione della tariffa e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato, nonché per gli altri servizi eventualmente affidati;

b) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;

c) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;

d) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione se sia più vantaggioso, o meno, l'affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;

e) controllo sul servizio reso dal gestore terzo nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;

f) amministrazione dei beni strumentali ad esso affidati dagli Enti per l'esercizio dei servizi pubblici.

3. Competono, inoltre, al Consorzio le seguenti funzioni:

a) attività consultiva nei confronti degli Enti consorziati e utenti privati su materie e questioni attinenti i servizi affidati;

b) emanazione di direttive per la corretta applicazione delle clausole e condizioni previste dagli accordi tra i gestori terzi ed il Consorzio, nonché per la corretta interpretazione delle stesse.

4. Il Consorzio, previa intesa con i Comuni consorziati, potrà inoltre svolgere:

a) attività di coordinamento e di supporto tecnico per l'esercizio delle competenze autorizzatorie ad essi spettanti in merito ai servizi affidati al Consorzio;

b) attività di coordinamento e di supporto tecnico per le funzioni amministrative relative ai servizi locali di carattere economico e imprenditoriale che gli stessi non hanno affidato al Consorzio.

5. Al Consorzio spettano, inoltre, tutte le funzioni in materia di organizzazione ed espletamento delle procedure relative alla gestione dei servizi verso enti, aziende e privati, ad esso riconosciute dalla normativa nazionale o regionale.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo 267/2000:

a) L'Assemblea dei Consorziati;

b) il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) il Direttore Generale;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - L'Assemblea - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati, nelle persone dei Sindaci, Presidenti o loro delegati, come previsto dall'art 31 c. 4 del T.U.E.L.. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio; essa decade qualora cessi dalla carica il delegante.

2. L'Assemblea è un organo permanente del Consorzio e dura sino alla sua cessazione.

3. L'Assemblea prende atto del variare dei suoi membri in relazione ai mutamenti delle cariche e delle deleghe presso gli Enti consorziati, senza necessità di formali atti di insediamento periodico del consesso.

L'assemblea verifica, inoltre, le condizioni di compatibilità/incompatibilità dei rappresentanti degli Enti consorziati con la carica ricoperta.

4. L'Assemblea è dotata di un Presidente e di un Vice Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai consorziati, con specifica indicazione, in ciascuna delle liste presentate, di coloro che si candidano a ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente, tra coloro che appartengono

alla assemblea consortile in possesso dei requisiti di legge.

Le liste presentate dai consorziati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della stessa, e la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Ogni consorzio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Rispettate le formalità sopra riportate, risulteranno eletti alla carica di Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea i componenti la lista che ha ottenuto, in prima convocazione, la maggioranza assoluta delle quote dei consorziati, in seconda convocazione, la maggioranza delle quote presenti.

5. Il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente restano in carica 5 anni decorrenti dalla data della nomina e, in regime di prorogatio, fino alla effettiva sostituzione. Nel caso di dimissioni, impedimento temporaneo, decadenza dalla carica del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire con le stesse modalità di cui al comma precedente (lista bloccata contenente la candidatura sia del Presidente che del Vice Presidente). Le eventuali cause di incompatibilità a ricoprire la carica di componente degli organi del Consorzio sono eccepitate dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, garantendo il contraddittorio e assumendo quale riferimento le procedure previste in materia di incompatibilità per i consiglieri comunali e provinciali.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico amministrativo del Consorzio, elegge il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e ne approva gli atti fondamentali, art. 31 c. 5 T.U.E.L..

2. Spetta all'Assemblea deliberare sui seguenti atti:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente;
- b) la nomina e revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina e revoca dei revisori dei conti e la determinazione del relativo compenso;
- d) promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del C.d.A. e del Collegio dei Revisori dei Conti, del Direttore e dei dipendenti del Consorzio, nei casi previsti dalla legge;
- e) la modifica dello Statuto ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6;
- f) di deliberazione dei regolamenti consortili;

g) di deliberazione, se necessario, di un regolamento che disciplini il proprio funzionamento ad integrazione di quanto previsto nel presente statuto;

h) la modifica delle quote di partecipazione al Consorzio, la possibile ricapitalizzazione in caso di perdite non ripianabili;

i) l'affidamento di nuovi servizi al Consorzio ai sensi del precedente art. 8;

j) la determinazione delle tariffe dei servizi consortili ai sensi dell'art. 117 del T.U.E.L.;

k) l'approvazione del piano programma, dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, se non previste nel bilancio pluriennale;

m) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non espressamente previste in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento del Consorzio;

n) di disposizione del patrimonio consortile;

o) di adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni del Consorzio, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti mediante altre forme associative previste dal Capo V° Decreto Legislativo 267/2000.

3. Assumere ogni altra deliberazione che per legge, per convenzione o per statuto sia riservata all'assemblea.

4. Gli atti deliberati dall'Assemblea di cui al comma 2 sono gli atti fondamentali del Consorzio. Essi sono trasmessi a cura e sotto la responsabilità del Direttore Generale ai Comuni consorziati entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 13 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Assemblea con il mezzo ritenuto più idoneo, fra cui in particolare lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore.

2. L'Assemblea al cui ordine del giorno è posta l'elezione del Presidente del Consorzio o dell'Assemblea o la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, è convocata con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni.

3. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, sia di prima che, eventualmente, di seconda convocazione, e l'indicazione degli oggetti da trattare.

4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio.

5. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta il Presidente del Con-

sorzio o 1/3 degli Enti consorziati o un numero di Enti che rappresenti 1/4 delle quote di partecipazione.

6. L'Assemblea, fatte salve le eventuali diverse maggioranze assembleari previste dalla legge ovvero altre specifiche disposizioni, anche statutarie, è valida e delibera, in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote consortili, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti le cui quote rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione consortile.

7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

8. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente redatti dal Direttore Generale, che funge da Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il quale può farsi coadiuvare dal personale del Consorzio in possesso di idonee competenze professionali. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, l'Assemblea può affidare la funzione di segretario ad altro funzionario del Consorzio o ad un altro membro dell'Assemblea persona. I verbali delle sedute dell'Assemblea sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede legale del Consorzio e nelle altre forme pubblicitarie previste dalla vigente normativa.

10. L'Assemblea può costituire proprie forme di coordinamento esecutivo, fissandone finalità, composizione e regole di funzionamento.

Art. 14 - Membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi Enti di appartenenza.

2. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'Assemblea hanno diritto:

- a) alla visione delle proposte di deliberazione almeno 3 gg. prima della seduta;
- b) ad ottenere dal Presidente del Consorzio e dagli Uffici del Consorzio copia degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali nonché del materiale istruttorio;
- c) ad ottenere dagli uffici del Consorzio ogni informazione e documento utile all'espletamento del proprio mandato.

3. La determinazione delle indennità di carica e ogni altro trattamento economico spettanti al Presidente e Vice Presidente dell'assemblea avverrà secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e legale rappresentante dello stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il suo Vice sono no-

minati unitamente ai tre consiglieri di amministrazione sulla

base di liste presentate dai consorziati. I candidati alla carica di Presidente e Vice Presidente sono scelti tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'elezione negli organi di governo degli Enti locali, nonché una comprovata competenza per attività di studio compiuto e/o specifica esperienza maturata per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche (così come da curriculum da allegare alla candidatura). Le liste presentate dai consorziati dovranno essere depositate presso la sede sociale del CITL almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della stessa, devono essere depositati il curriculum professionale di ciascun candidato e la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica di Presidente e Vice Presidente.

Ogni consorziato potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del C.d.A. unitamente ai componenti del C.d.A. appartenenti alla stessa lista, che ha ottenuto voti corrispondenti alla maggioranza delle quote di partecipazione consortile.

2. Non possono essere nominati Presidente e Vice Presidente del Consorzio e componenti il C.d.A., e se nominati decadono, coloro che ricoprono la carica di sindaco, assessore e/o consigliere comunale dei comuni consorziati, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati al Consorzio, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del C.d.A. del Consorzio restano in carica 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di nomina e, in regime di prorogatio, fino alla effettiva sostituzione. Qualora il Presidente cessi dalla carica anticipatamente, non decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si procede alla sua sostituzione in assemblea.

4. Il Presidente del Consorzio ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio.

5. Il Presidente del Consorzio:

- a) rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti consorziati e con le pubbliche autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina il Direttore, previa deliberazione del Consiglio di

Amministrazione;

e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;

t) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta, comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi.

6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente del Consorzio viene sostituito dal Vice Presidente. Egli può anche delegare, per iscritto, ad uno o più componenti del C.d.A., parte delle proprie competenze. Del conferimento e della revoca della delega viene data notizia all'Assemblea.

7. Qualora si interrompa anticipatamente il mandato del Presidente del Consorzio, questi viene sostituito, fino alla nomina del successore, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di contemporanea interruzione del mandato sia per il Presidente che per il suo Vice, le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno assolte dal consigliere più anziano il quale dovrà avviare esclusivamente le procedure per la convocazione dell'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti secondo le modalità previste di cui all'ultimo periodo del precedente comma 1.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

6. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 3 (tre) membri oltre al Presidente ed al Vice Presidente del Consorzio e resta in carica 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di nomina, e, in regime di prorogatio, fino alla effettiva sostituzione. I consiglieri sono scelti con criteri di competenza e professionalità, sulla base di una comprovata competenza per attività di studio compiuto e/o specifica esperienza maturata per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche (così come da curriculum da allegare alla candidatura).

1. Il candidato a membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti soggettivi previsti per gli amministratori degli Enti locali; non possono ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione coloro che ricoprono la carica di sindaco, assessore e/o consigliere comunale dei comuni consorziati, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati al Consorzio, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.

2. Il Presidente del C.d.A. ed i singoli consiglieri, ovvero l'intero Consiglio d'Amministrazione, possono essere revocati dall'Assemblea nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea.

3. Per la revoca è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei consorziati sia in termini di quote che di singoli enti consorziati.

4. La determinazione delle indennità di carica e di presenza e ogni altro trattamento economico spettanti agli organi consortili avverrà secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo sulle attività gestionali riservate ai singoli Dirigenti, al cui controllo è deputato il Direttore generale.

2. Ad esso competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea, al Direttore, ai Dirigenti e al Presidente.

Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spettano, a mero titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) la predisposizione degli schemi dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, con allegata la tabella del personale con relativa relazione illustrativa da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;

b) la delibera sui programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine e dei relativi piani da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;

c) la predisposizione del bilancio di esercizio unitamente ad una relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) l'autorizzazione al Presidente del Consorzio alla nomina, sospensione e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;

e) le proposte di atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) le azioni da promuovere o sostenere in giudizio.

3. Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritenesse opportuno, può nominare, nei modi e termini previsti dal regolamento, un Nucleo di Valutazione per la migliore efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa:

a) il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia ed ha come referente il Presidente del C.d.A., è composto da tre membri esterni e indipendenti;

b) i candidati a membri del Nucleo di Valutazione devono possedere i requisiti soggettivi previsti per gli amministratori degli Enti locali, competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, titoli conseguiti, per esperienza maturata presso aziende pubbliche o private;

c) non possono essere nominati membri del Nucleo di Valutazione i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati al Consorzio, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.

4. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni su proposta del Direttore che opera con le stesse funzioni di controllo preventivo di legittimità delle proposte, analogamente alle funzioni svolte negli enti locali dal

Segretario.

5. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore
- a) l'organigramma funzionale dell'azienda;
 - b) il regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi compresa la definizione della dotazione organica dell'Ente, il programma annuale delle assunzioni;
 - c) i regolamenti di organizzazione e funzionamento del Consorzio, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
 - d) la nomina, l'assegnazione di incarichi ai dirigenti;
6. Costituiscono atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 commi 1 e 3 e dell'art. 114 c. 8 del Decreto Legislativo 267/2000:
- a) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - b) i programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine ed i relativi piani di finanziamento;
 - c) il bilancio di esercizio;
 - d) gli schemi e i criteri per la selezione dei soggetti gestori;
 - e) ogni altro atto che modifichi la natura, i costi, la quantità e la qualità degli accordi in essere tra soggetti gestori e Comuni alla data di approvazione dello Statuto.
- Art. 18 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio con il mezzo ritenuto più idoneo, fra cui in particolare lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza anche ad horas.
2. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e l'indicazione degli oggetti da trattare.
3. Il Consiglio di Amministrazione è ordinariamente convocato presso la sede del Consorzio.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione qualora ne facciano formale richiesta almeno 3 consiglieri; la richiesta deve contenere l'indicazione degli oggetti che si intendono trattare.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica, più il Presidente.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni collegialmente, delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ciascun consigliere ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

9. Il Direttore interviene alle sedute con funzione di segretario redigendo i relativi verbali, che sono firmati dal Direttore medesimo e dal Presidente. Nei casi in cui lo ritenga opportuno o in caso di assenza del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare la redazione dei verbali ad altro funzionario del Consorzio. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede del Consorzio. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può invitare a partecipare alle sedute persone estranee al Consiglio stesso, le quali debbono uscire dall'aula al momento della votazione.

Art. 19 - Consiglieri

I consiglieri hanno rilevanza esterna al Consorzio, collegialmente quali componenti del Consiglio di Amministrazione ed individualmente per specifici incarichi ad essi, eventualmente, conferiti dal Consiglio medesimo.

Art. 20 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del C.d.A. che ne determina la durata del mandato.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, ed è responsabile della gestione del Consorzio, sovrintendendo a tal fine sul funzionamento della struttura tecnico-operativa, nonché sulla corretta esecuzione delle deliberazioni della assemblea e del Consiglio di Amministrazione, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;

b) provvede al recupero delle perdite e disavanzi di gestione nei modi e nelle forme stabilite dal presente Statuto e dalle leggi vigenti;

c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi;

d) assiste gli organi di amministrazione del Consorzio nello svolgimento delle loro funzioni e redige le proposte di deliberazioni da sottoporre alla approvazione del C.d.A.

e) Il Direttore opera in qualità di segretario del Consorzio e svolge le stesse funzioni di controllo preventivo di legittimità delle proposte di deliberazione del C.d.A., analogamente alle funzioni svolte negli enti locali dal Segretario.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti, competono al Direttore le funzioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, ed in particolare:

a) formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) esprime, in assenza di specifiche figure con qualifica dirigenziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

c) svolge le stesse funzioni di controllo preventivo di legittimità delle proposte di deliberazione

del C.d.A., analogamente alle funzioni svolte negli enti locali dal Segretario; ti) predispone gli schemi degli strumenti di pianificazione pluriennale e di programmazione annuale, nonché dei bilanci economici di previsione e del bilancio di esercizio; e) sovrintende a tutti gli atti e adempimenti che ai sensi della normativa vigente rientrano nella sfera gestionale del Consorzio;

f) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

g) dirige il personale del Consorzio e ne dispone lo sviluppo della carriera secondo i principi fissati dalla legge, dal CCNL di categoria e dal regolamento per gli avanzamenti e le promozioni;

h) Propone al C.d.A. la nomina e l'affidamento degli incarichi ai dirigenti;

i) Esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti;

j) interviene, personalmente o tramite un suo rappresentante, previa procura conferita nei modi di legge, nelle cause di lavoro;

k) Stipula contratti, e può delegare alla sottoscrizione degli stessi il dirigente competente per materia;

l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del C.d.A.;

m) Vigila sul regolare invio dei verbali e delle deliberazioni del C.d.A..

4. Esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal C.d.A..

5. In caso di vacanza temporanea della carica, o di assenza prolungata, il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, affida temporaneamente le funzioni di direttore a un dirigente del Consorzio oppure ad un professionista esterno con particolari competenze tecniche ed in possesso di titolo di studio laurea.

Art. 21 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è nominato dall'Assemblea.

La nomina avviene mediante la presentazione di una lista che comprende il Presidente e due componenti scelti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili ed all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La durata dell'incarico è di anni tre.

2. Per la determinazione del compenso base spettante al revisore, ex comma 1 art. 241 T.U.E.L., si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, all'Ente più popoloso facente parte del Consorzio, ex comma 5 art. 241 T.U.E.L..

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 22 - Partecipazione e consultazione degli Enti consorziati

1. Almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea convo-

cata per l'approvazione, sono depositate presso la sede con-

sortile e messe a disposizione dei consorziati che ne facciano richiesta le proposte relative ai seguenti atti:

- a) Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e bilancio di esercizio;
- b) programma degli interventi, conseguente piano pluriennale degli investimenti e relativo piano finanziario;
- c) determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
- d) modificazioni allo Statuto;

2. Dopo l'adozione da parte degli organi competenti, sono inviati agli Enti consorziati:

- a) gli atti indicati al comma I. del presente articolo;
- b) i contratti di servizio e i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra i gestori dei servizi ed il Consorzio;
- c) i regolamenti di organizzazione e di contabilità del Consorzio;
- d) gli atti di programmazione attuativa di opere e investimenti di particolare rilevanza strategica.

Art. 23 - Trasparenza e informazioni agli utenti

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio e del C.d.A., secondo quanto previsto dallo Statuto, l'accesso agli atti del Consorzio, è regolato dalle leggi vigenti;

2. Per i servizi assegnati in gestione al Consorzio, questo assicurerà l'accesso dei cittadini, delle aziende e di coloro che ne faranno richiesta alle informazioni inerenti i servizi gestiti, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti, la quantità e la qualità dei servizi erogati nell'ambito della propria competenza secondo le norme regolamentari.

Art. 24 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altri Enti

Il Consorzio può stipulare, con deliberazione adottata dall'Assemblea, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre forme associative previste anche dal Titolo V° del TUEL, finalizzati a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento del Consorzio.

Art. 25 - Struttura tecnico-operativa

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico operativa che risponde al Direttore.

2. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti.

3. Gli atti regolamentari previsti al comma precedente sono

adottati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consorzio può avvalersi, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti consorziati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni nei limiti delle previsioni di legge vigente.

5. L'organizzazione del Consorzio è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, tecnica ed operativa, è attribuita ai dirigenti.

6. In assenza di altre figure con qualifica dirigenziale, spettano al Direttore tutti i compiti attribuiti dalle leggi ai Dirigenti. Il Direttore può affidare, la responsabilità di unità organizzative e dell'esecuzione di procedimenti, di attività e di fasi operative a personale di qualifica non dirigenziale dotato di adeguate competenze professionali e inquadramento giuridico.

7. Al Direttore è attribuita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne definisce anche le modalità di svolgimento, la funzione di datore di lavoro ai fini della normativa sulla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA

Art. 26 - Finanziamento del Consorzio

1. Al finanziamento del Consorzio provvedono in via ordinaria, gli Enti consorziati in rapporto alla popolazione residente all'ultimo censimento disponibile e gli utenti sulla base del servizio erogato.

2. La Provincia ed i comuni consorziati possono assegnare al Consorzio beni a titolo di comodato.

Art. 27 - Principi contabili

1. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra costi e ricavi.

2. In particolare, il Consorzio adotta la contabilità economico/patrimoniale.

3. Oltre alle entrate derivanti dalle quote di finanziamento a carico degli Enti consorziati, relativamente alla partecipazione, anche alle perdite, il Consorzio può conseguire altri introiti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali verso aziende, cittadini ed altri utenti.

4. Per tutto quanto non specificato, si rimanda all'apposito regolamento contabile.

Art. 28 - Patrimonio del Consorzio

1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da:

a) capitale di dotazione formato da beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;

b) da beni immobili o mobili, attrezzature, impianti e automezzi, acquistati o realizzati dal Consorzio per il proprio

ordinario funzionamento;

c) da ogni diritto reale, di credito e sulle opere dell'ingegno derivante al Consorzio in conseguenza dell'attività da esso svolta o di donazioni o lasciti.

2. I beni del Consorzio sono iscritti presso i registri mobiliari e immobiliari.

3. A fronte delle componenti patrimoniali sopra indicate, il Consorzio potrà disporre:

a) di fonti di finanziamento rese disponibili dagli Enti consorziati;

b) di contribuzioni e finanziamenti pubblici non trasferiti ai soggetti gestori;

c) di fondi diversi formati con gli accantonamenti previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

4. Il Consorzio potrà finanziarsi attraverso forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine previste dalla normativa sugli Enti locali.

5. Al Consorzio compete l'amministrazione dei beni strumentali ad esso affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.

Art. 29 - Rapporti finanziari con gli Enti consorziati

1. Qualora intenda anticipare i tempi di realizzazione di un'opera, o comunque favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale nel territorio amministrato rispetto ai programmi stabiliti dal Consorzio, il singolo Comune o un gruppo di Comuni può mettere a disposizione del Consorzio stesso a titolo gratuito risorse finanziarie specificatamente destinate agli investimenti concordati.

2. Il Consorzio, al fine di rispettare il principio del pareggio tra costi e ricavi fa ricorso in primo luogo alle riserve accantonate in precedenza e solo qualora ciò risulti insufficiente o patrimonialmente inopportuno può chiedere agli Enti consorziati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento.

Art. 30 - Destinazione dell'utile di gestione e copertura dell'eventuale perdita

1. In presenza di un utile determinato in sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione del detto conto consuntivo, provvederà a destinarlo a ripianare eventuali perdite di gestione o disavanzi.

2. L'eventuale perdita di gestione obbliga il Direttore generale ad analizzare le cause che hanno determinato la perdita ed indicare i provvedimenti da adottare per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale, anche attraverso appositi studi e piani di risanamento e rilancio aziendale.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 31 - Recesso del singolo Ente consorziato

1. Nel caso di recesso di un Ente associato, non vengono re-

stituiti gli impianti, le reti, le immobilizzazioni, le pertinenze dei servizi comunque denominate date in amministrazione al Consorzio, o da questo direttamente realizzate, necessari al funzionamento dei servizi per altri Enti che rimangono consorziati, anche se l'infrastruttura insista interamente sul territorio dell'Ente locale recedente.

2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Consorzio, entro il trenta giugno di ciascun anno e decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo previo concorso, proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle perdite c/o disavanzi risultanti dal bilancio approvato nell'esercizio precedente.

3. Il Consorzio stipula i necessari accordi con l'Ente recedente, ovvero con il Consorzio di destinazione, per definire le modalità di impiego, di accesso e di disponibilità delle infrastrutture intercomunali e per l'eventuale ripiano delle perdite e deficit gestionali accertati.

4. I beni di cui al comma precedente non saranno comunque restituiti qualora non siano possibili, o risultino eccessivamente onerose, soluzioni alternative alla disponibilità dei beni medesimi da parte del Consorzio.

5. L'Ente consorziato che intendesse recedere, per qualsiasi motivo dal Consorzio dovrà farsi carico, di determinare, congiuntamente al Direttore Generale, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta, la misura dell'eventuale deficit patrimoniale a proprio carico, così come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

6. In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione delle forniture dovrà essere regolata da specifiche convenzioni, come pure speciali convenzioni dovranno regolare il trasferimento di eventuali opere in corso di realizzazione.

Art. 32 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti consorziati oppure tra un Ente locale associato ed il Consorzio dovrà essere risolta esclusivamente dalla competente autorità giurisdizionale.

Art. 33 - Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno 2/3 degli Enti consorziati rappresentativi di almeno 2/3 delle quote di partecipazione al Consorzio stesso.

2. Qualora venga sciolto il Consorzio ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, il relativo patrimonio sarà ripartito come segue:

a) i beni ricevuti dal Consorzio in affitto o in comodato sono restituiti agli Enti proprietari;

b) i beni finanziati con specifiche disponibilità finanziarie sostenute da singoli Enti consorziati, sono assegnati agli Enti medesimi, con regolazione conforme agli atti convenzio-

nali stipulati al momento dell'affidamento degli stessi beni al Consorzio;

c) i terreni, i fabbricati, gli impianti e le reti non rientranti nei due punti precedenti sono assegnati, su richiesta, al Comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore.

3. Le modalità di determinazione del valore dei beni di cui ai punti b) e c) vengono definite con la deliberazione di scioglimento del Consorzio.

4. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio di servizi di più Enti sono assegnati ai Comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo solamente in presenza di accordi, contratti, convenzioni comunque denominate che garantiscano i reciproci diritti e funzionalità.

5. Le attività nette risultanti dal prospetto di liquidazione dopo aver eseguito le operazioni previste ai commi precedenti del presente articolo, saranno ripartite tra gli Enti consorziati sulla base delle quote consortili in essere al momento dell'approvazione di detto prospetto da parte dell'Assemblea.

6. Tra le attività potranno esservi anche impianti, immobili e attrezzature non liquidati o non assegnati, che saranno distribuiti tra gli Enti consorziati in conto e in proporzione della quota di liquidazione spettante.

7. Vengono nominati uno o più liquidatori per un massimo di tre.

8. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti consorziati.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente statuto e tutte le eventuali modifiche entrano in vigore e si applicano dopo la pubblicazione nei termini previsti.

Art. 35 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e non diversamente disciplinato si rinvia alle norme di legge vigenti per gli Enti locali, in quanto compatibili.

M. La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica, ai sensi del D.M. n. 22/02/2007, mediante M.U.I. estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.